



Comune di Parma

OGGETTO: Ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, da zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e zanzara comune (*Culex spp.*) - Revoca Ordinanza rep. n. OSFP/2020/34 del 20/05/2020 e contestuale emissione nuova ordinanza.

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex spp.*);

Considerato:

che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya e che nel 2018 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa;

che l'Italia è risultata essere una delle Nazioni maggiormente interessata in Europa da tali eventi, che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

Dato atto che le arbovirus comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini, che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione e all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che, pertanto, è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato, inoltre:

che la lotta agli adulti di zanzara è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;

che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;

che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;

che la verifica del livello di infestazione presente deve essere effettuata da personale esperto e senza conflitto d'interessi, secondo quanto indicato nelle "Linee Guida per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare – Anno 2022 – della Regione Emilia-Romagna";

che, peraltro, l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerarsi essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, che comporta un impatto non trascurabile, e che vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Ritenuto, altresì, che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti o accertati di malattie a trasmissione vettoriale (focolai infetti) o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica, provvederà a:

- effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche;
- emettere ordinanze contingibili e urgenti volte a ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti, in aree private, nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente, che consenta di affrontare con mezzi tipici e ordinari il fenomeno suddetto, e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie, che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese e ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali, che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);

Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi e approfonditi in sede tecnica e istituzionale e che, in particolare, l'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, con comunicazione via pec prot. n. 70919 del 15/04/2022, ha trasmesso il nuovo Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi, ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti e ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi e i provvedimenti da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Ritenuto, altresì, di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento per il periodo 01 aprile – 31 ottobre di ogni anno, poiché alla latitudine del territorio comunale il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti è compreso tra la fine del mese di aprile e la metà del mese di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Vista la necessità di provvedere a un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune di Parma provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda USL di Parma, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

Visti:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la Legge Regionale 4 maggio 1982 n. 19, e successive modificazioni;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni;
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il DPR 6 ottobre 1998 n. 392 Presidi Medico Chirurgici;
- il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 7 febbraio 2022;
- il "Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirus 2022" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 531 del 4 aprile 2022;
- le "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adutticidi contro le zanzare 2022";

ORDINA

a tutti i cittadini e a tutti i soggetti pubblici e privati proprietari, affittuari o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto, dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo, negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
6. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
7. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
8. riempire con sabbia umida i vasi portafiori all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
9. attuare una lotta antilarvale correttamente programmata da parte dei conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività simili, al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

ORDINA ALTRESI'

1. che l'esecuzione di trattamenti adalticidi negli spazi privati debba essere **comunicata preventivamente, esclusivamente attraverso il servizio online del Comune di Parma**, disponibile al sito: www.comune.parma.it nella sezione "Servizi", "Ambiente", "Igiene e Sanità", "Comunicazione di trattamento adalticida", almeno 5 giorni prima della data prevista, da parte della ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero dal proprietario/conduuttore dell'area da trattare, in caso di interventi eseguiti personalmente;
2. che la ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conduuttore in caso di interventi eseguiti personalmente, dovrà disporre **con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di appositi avvisi**, in numero tale da garantire la massima trasparenza e informazione a tutta la popolazione interessata;
3. che **i trattamenti adalticidi** possano essere eseguiti, **negli spazi privati, solo in via straordinaria**, esclusivamente **a seguito della verifica del livello d'infestazione presente**, la quale deve essere **condotta da personale esperto e senza conflitto d'interessi** e che sarà **oggetto dei controlli** svolti da parte degli **Organi Accertatori preposti**. I trattamenti adalticidi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, del vigente "Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi" e delle vigenti "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adalticidi contro le zanzare". In particolare:
 - utilizzare un irroratore professionale evitando quelli a compressione manuale più adatti per trattamenti fitosanitari di copertura;
 - leggere attentamente tutta l'etichetta sulla confezione dell'insetticida;
 - adottare tutti i dispositivi di protezione individuale obbligatori quali tuta, stivali in gomma, guanti in gomma (3a categoria, protezione da rischio chimico), maschera con filtri adeguati (vedere sezione n.8 della Scheda di Dati di Sicurezza) e occhiali protettivi;
 - la diluizione dei formulati non potrà essere maggiore o minore di quanto indicato in etichetta;
 - preparare un volume di miscela insetticida proporzionale all'estensione dell'area da trattare per evitare residui nel serbatoio dell'attrezzatura;
 - smaltire le confezioni vuote del formulato insetticida presso le stazioni ecologiche del proprio Comune;
 - effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari-notturne o nelle prime ore del mattino;
 - evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
 - accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;
 - non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
 - in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;

- evitare di irrorare aree del cortile o del giardino assolate prive di vegetazione, di manufatti e di materiale accatastato;
 - coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
 - non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
 - far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione;
 - se nell'area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;
4. che l'**installazione** di un **impianto automatico di distribuzione** di prodotti contro le zanzare (adulcidi e prodotti insetto repellenti) venga **comunicata preventivamente, esclusivamente attraverso il servizio online del Comune di Parma**, disponibile al sito: www.comune.parma.it nella sezione "Servizi", "Ambiente", "Igiene e Sanità", "Comunicazione installazione di impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare", **specificando l'ubicazione e le caratteristiche tecniche dell'impianto**;
5. che l'utilizzazione di un **impianto automatico di distribuzione** di prodotti adulcidi contro le zanzare venga **comunicata preventivamente**, al pari degli altri trattamenti, **esclusivamente attraverso il servizio online del Comune di Parma**, almeno 5 giorni prima della data prevista, da parte del proprietario/conduuttore dell'area da trattare e che venga disposta con congruo anticipo (**almeno 48 ore prima**) **l'affissione di appositi avvisi**, in numero tale da garantire la massima trasparenza e informazione a tutta la popolazione interessata;
6. che nell'impianto automatico di distribuzione possono essere utilizzati **esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati**, come adulcidi e/o insetto repellenti utilizzabili in aree all'aperto e di uso non professionale;
7. che **sono esclusi dall'utilizzo i biocidi o i PMC** classificati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (detto Reg CLP) come:
- cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo riproduttivo (CMR) di categoria 1 e categoria 2;
 - sensibilizzanti di categoria 1;
 - molto tossici per l'Ambiente acquatico e pericolosi per le api;
 - con proprietà di Interferenti Endocrini;
 - appartenenti alle categorie di pericolo dei prodotti fitosanitari vietati in ambiente frequentato dalla popolazione o da gruppi vulnerabili previsto dal punto A 5.6 del DM 22/11/2014 e come precisato nella DGR n. 2051 del 3/12/2018;
8. che, qualora **nell'impianto automatico di distribuzione** si utilizzassero **prodotti adulcidi**, si dovrà sottostare agli **obblighi** e alle **prescrizioni previste per gli interventi adulcidi**. In particolare:
- a. effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari-notturne o nelle prime ore del mattino;
 - b. evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;

- c. accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;
- d. non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
- e. in presenza di apiari, nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- f. coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
- g. non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- h. far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione;
- i. se nell'area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;

AVVERTE

che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area, che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regionale n. 21/1984 e dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;

che la vigilanza si eserciti:

- tramite sopralluoghi volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite;
- tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate;
- tramite il controllo sulle verifiche del livello di infestazione, condotte da personale esperto e senza conflitto d'interessi, che devono precedere qualsiasi trattamento adulticida, da effettuarsi sempre e solo in via straordinaria, in area privata;
- tramite la verifica delle tipologie di prodotto e della loro modalità di utilizzo negli impianti automatici di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto repellenti).

che la vigilanza preveda anche la verifica del rispetto di quanto indicato sopra in merito a:

- posizionamento di apposita cartellonistica;
- installazione di impianti automatici di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto repellenti);

– corretta e completa comunicazione dei trattamenti mediante il servizio online del Comune di Parma.

DISPONE

che il presente provvedimento entri in vigore dal 01 aprile al 31 ottobre di ogni anno, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Locale, l'Azienda USL di Parma, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Federico Pizzarotti

AC